

Prot. 10539/RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 6, comma 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale è stata conferita delega al Governo per la revisione della disciplina degli interpelli tributari;

VISTO l’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, così come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lett. *a*) e *b*), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

VISTI gli articoli da 2 a 7 nonché l’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 che prevedono ulteriori disposizioni relative alla disciplina degli interpelli nonché l’entrata in vigore delle medesime disposizioni;

VISTO altresì l’articolo 8, comma 1 del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 che prevede l’emanazione, entro il 31 gennaio 2016, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia, con il quale stabilire le modalità di presentazione delle istanze e indicare gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

(Uffici competenti)

1. Per i tributi di competenza dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Dogane, diversi dalle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea - per le quali l'istituto resta disciplinato dalle norme unionali - l'istanza di interpello è presentata alla Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.
2. Per i tributi di competenza dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Monopoli l'istanza di interpello è presentata agli Uffici dei monopoli territorialmente competenti per la soluzione del caso particolare.
3. L'istanza di interpello presentata ad Ufficio diverso da quelli indicati ai commi 1 e 2 ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello corrispondente all'Ufficio competente, è trasmessa tempestivamente all'Ufficio competente o all'indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente o dalla consegna dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica corretto. Della data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente è data notizia al contribuente.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze)

1. L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è presentata dal contribuente agli Uffici di cui all'articolo 1, con le seguenti modalità:
 - a) consegna a mano;
 - b) spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento;
 - c) posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I soggetti non residenti presentano l'istanza di interpello per il tramite di un domiciliatario avente sede nel territorio dello Stato, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni degli Uffici ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, nonché deve essere comunicata la risposta all'istanza di interpello.

Articolo 3

(Istruttoria delle istanze)

1. Nei casi indicati dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 156 del 2015, l'invito a regolarizzare è comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente, con le modalità previste per la risposta all'istanza di interpello. Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, con le modalità previste per la presentazione dell'istanza di interpello.
2. I termini per la risposta alla istanza di interpello, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, iniziano a decorrere dalla data di ricezione di tutti i dati carenti da parte dell'ufficio richiedente.
3. L'istanza di interpello è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 156 del 2015 se la regolarizzazione non viene effettuata entro il termine di cui al comma 1.
4. Con le medesime modalità di cui al comma 1 è comunicata all'istante la richiesta di documentazione integrativa, di cui articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156 del 2015, qualora non sia possibile fornire risposta all'istanza di interpello sulla base dei documenti allegati.
5. La documentazione integrativa è trasmessa dall'istante con le modalità previste per la presentazione dell'istanza di interpello. In pendenza dei termini istruttori è possibile presentare all'Ufficio competente una dichiarazione di rinuncia espressa all'interpello con le modalità di cui all' articolo 2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno dalla data della relativa richiesta comporta rinuncia all'istanza di interpello.

Articolo 4

(Risposta alle istanze di interpello e modalità di comunicazione)

La risposta all'istanza di interpello, scritta e motivata, è fornita dalle strutture territoriali di cui al l'articolo 1 ed è comunicata al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 entro i termini indicati nell'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ha effetto a decorrere dalla data della sua emanazione. La stessa si applica alle istanze presentate da tale data.

Roma, 28 gennaio 2016

IL DIRETTORE

F.to Dott. Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93